

Amianto negli edifici civili, come gestirlo?

Accertare la presenza di amianto in un edificio, sia esso privato o pubblico, è il primo obbligo per il proprietario e/o il gestore delle attività (come per esempio l'amministratore di condominio relativamente a tutti i manufatti contenenti amianto di proprietà comune) perché solo così si può essere certi di privilegiare la protezione delle persone e dell'ambiente, senza incorrere in esposizioni inconsapevoli al rischio amianto. All'interno della guida le risposte alle domande più frequenti sulla gestione del rischio.

La presenza del rischio
amianto negli edifici
e la valutazione del rischio

Obblighi del proprietario
dell'immobile e/o del
responsabile dell'attività

Contributo a cura di

Sergio Clarelli

AMIANTO

Gestione del rischio amianto, domande e risposte più frequenti

L'amianto nelle costruzioni in Italia rappresenta un grave pericolo.

Pubblichiamo di seguito le risposte alle domande più frequenti sulla gestione del rischio amianto nei fabbricati civili.

Sergio Clarelli

Ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO

D. Perché l'amianto è stato utilizzato in passato?

R. Per le sue eccellenti proprietà tecnologiche unite alla sua economicità. L'amianto presenta resistenza al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura. Offre inoltre una buona resistenza meccanica, un'alta flessibilità, una facilità di legame con materiali da costruzione e caratteristiche di fonoassorbimento e termoisolanza.

D. Qual è la differenza tra manufatti contenenti amianto in matrice compatta e in matrice friabile?

R. Nei prodotti, manufatti e applicazioni, in cui l'amianto è presente, le fibre possono essere libere o debolmente legate: si parla

in questi casi di amianto in matrice friabile, oppure possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida (come il cemento-amianto o il vinyl-amianto): si parla in questo caso di amianto in matrice compatta.

L'amianto in matrice friabile può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale.

L'amianto è compatto invece quando può essere sbriciolato o ridotto in polvere solamente con l'impiego di attrezzi meccanici manuali o funzionanti anche ad alta velocità (dischi abrasivi, frese ecc.).

D. Perché l'amianto è pericoloso per la salute dell'uomo? E quali sono le principali patologie a esso associate?

R. La pericolosità è legata alla friabilità del materiale e alla possibilità di dispersione di fibre nell'aria, potenzialmente inalabili, invisibili ad occhio nudo e molto leggere, caratterizzate dalla possibilità di estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere. I materiali friabili sono più pericolosi dei materiali compatti.

L'esposizione alle fibre di amianto è associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).

L'asbestosi è una grave malattia respiratoria che per prima è stata correlata all'inalazione di fibre d'amianto, caratterizzata da fibrosi polmonare

a progressivo aggravamento che conduce ad insufficienza respiratoria con complicanze cardiocircolatorie. Il carcinoma polmonare, che è il tumore maligno più frequente, si verifica anche per esposizioni a basse dosi. Il fumo favorisce di molto la probabilità di contrarre la malattia.

Il mesotelioma della pleura è un tumore altamente maligno della membrana di rivestimento del polmone (pleura) che è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi.

Sono stati inoltre riscontrati tumori della laringe e del tratto gastrointestinale.

D. Dove è possibile trovare l'amianto in edilizia?

R. Nel materiale a spruzzo per rivestimento. Sotto forma di cemento amianto (lastre piane o ondulate prevalentemente delle coperture, tubi, tegole, canne fumarie, serbatoi). Negli intonaci, stucchi, colle. Nei pannelli per controsoffittature. Nei pavimenti sotto forma di vinyl amianto. Come sottofondo di pavimenti in linoleum.

D. È obbligatorio accertare la presenza dell'amianto in un edificio?

R. Sì. Esso è certamente il primo obbligo dei proprietari e/o dei responsabili delle attività che si svolgono in un edificio, sia esso pubblico o privato, in particolare di edificio realizzato precedentemente agli novanta e per manufatti che hanno funzioni specifiche per cui possono essere sospettati di ottenere amianto. Tale obbligo è specificamente previsto dal Testo Unico Sicurezza anche prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione. In tal caso, infatti, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria volta ad individuare

la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.

D. A chi ci si può rivolgere per accertare la presenza di amianto?

R. La legge vigente non precisa a chi rivolgersi per tale accertamento.

Conviene ovviamente rivolgersi a un tecnico competente, possibilmente, a un coordinatore amianto, abilitato ai sensi dell'art. 10 della legge 257/1992 e art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994, ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte delle regioni o province autonome, attestante la partecipazione a un corso specifico e superamento della verifica finale.

Tale corso, di livello gestionale, è rivolto a chi dirige le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto.

D. Quali operazioni occorre eseguire per l'accertamento della presenza di amianto?

R. Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sarà opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un finalizzato programma di ispezione, che si può così riassumere:

1. ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice;
2. ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto;
3. verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;

4. campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto;

5. mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto;

6. registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (D.M. 6 settembre 1994).

Per le analisi sull'amianto ci si dovrà avvalere di laboratori qualificati di cui al D. M. 14 maggio 1996.

D. Una volta accertata la presenza di amianto, è obbligatorio comunicarlo?

R. Ai sensi dell'art. 12, punto 5, della legge 257/1992, presso le Unità sanitarie locali deve essere istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle Unità sanitarie locali (AST) i dati relativi alla presenza dei suddetti materiali. In alcune regioni è necessario comunicare anche la presenza dei manufatti contenenti amianto in matrice compatta, in virtù di leggi regionali.

D. L'Azienda Sanitaria Locale effettua sopralluoghi per accertare l'amianto in edifici?

R. L'ASL effettua i sopralluoghi soltanto nell'ambito delle attività di accertamento e controllo di propria competenza.

D. Una volta accertata la presenza di amianto in un edificio, è obbligatorio valutare il rischio a esso connesso?

R. Sì. Tale valutazione deve essere effettuata ai sensi del D.M. 6 settembre

1994. Evidentemente essa deve essere effettuata da una persona competente, come, per esempio, da un Coordinatore Amianto, abilitato ai sensi dell'art. 10 della legge 257/1992 e art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994, ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte delle regioni o province autonome, attestante la partecipazione a un corso specifico e superamento della verifica finale.

D. È sufficiente effettuare la valutazione del rischio amianto compilando un algoritmo?

R. No, non solo perché l'algoritmo non è affatto previsto dalla legge nazionale vigente, ma anche perché la valutazione eseguita solo ai sensi di un algoritmo non ottempera completamente l'obbligo della valutazione così come prevista dal D.M. 6 settembre 1994. L'algoritmo dovrebbe essere solo un supporto e non dovrebbe mai sostituirsi alla valutazione del rischio amianto ex D.M. 6 settembre 1994.

D. Quali sono gli obblighi del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività?

R. Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge (per esempio l'amministratore di condominio relativamente a tutti i manufatti contenenti amianto di proprietà comune) dovrà:

- › designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- › tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi

manutentivi (per esempio, caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

- › garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tale fine, dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- › fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- › nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

D. Chi può svolgere il ruolo della figura responsabile ex D.M. 6 settembre 1994?

R. Il D.M. 6 settembre 1994 non prevede alcuna qualifica per questa figura però evidentemente è opportuno che tale compito venga svolto da una persona competente e consapevole del rischio amianto, come ad esempio da un coordinatore amianto, abilitato ai sensi dell'art. 10 della legge 257/1992 e art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994, ovvero in possesso

di titolo di abilitazione rilasciato da parte delle regioni o province autonome, attestante la partecipazione a un corso specifico e superamento della verifica finale. In qualche regione, a seguito di normative regionali, è previsto uno specifico corso di formazione per questa figura.

D. Quali sono le tecniche d'intervento per i materiali contenenti amianto?

R. Le tecniche d'intervento per i materiali contenenti amianto sono tre e precisamente: rimozione, incapsulamento e confinamento.

La rimozione elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

L'incapsulamento è un trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Con tale intervento il materiale contenente amianto permane nell'edificio e pertanto è necessario i mantenere un programma di controllo e manutenzione.

Il confinamento consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato a un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio.

La scelta tra queste tipologie d'intervento è legata al tipo ed alle condizioni del materiale, alla sua ubicazione, alla volontà

della proprietà di eliminare alla radice il rischio o mantenerlo in modo controllato (attività di controllo e manutenzione).

D. A chi ci si può rivolgere per l'esecuzione dei lavori di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto?

R. Occorre necessariamente interpellare imprese abilitate iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10 “*Bonifica dei beni contenenti amianto*” (sottocategorie 10A e 10B). Il personale di tali imprese deve essere abilitato ai sensi dell'art. 10 della legge 257/1992 e art. 10 del D.P.R. 8 agosto 1994, ovvero in possesso di titoli di abilitazione rilasciati da parte delle regioni o province autonome attestanti la partecipazione a corsi specifici e superamento della verifica finale.

Tali corsi sono a livello:

a. operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica, di 30 ore;

b. gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica, di 50 ore.

D. Dove è possibile effettuare lo smaltimento dell'amianto?

R. Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto può essere effettuato provvisoriamente in un impianto di stoccaggio, definitivamente in un impianto di discarica autorizzata specificatamente per la tipologia del rifiuto prodotto oppure in un impianto autorizzato che effettua i trattamenti previsti dal D.M. 248/2004 comportanti la trasformazione cristallografica totale dell'amianto (attualmente ancora non operativi).